

Interpello n. 2/ 2018

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Interpretazione dell'articolo 39, *comma 3*, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Seduta della Commissione del 5 aprile 2018.

La Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 39, *comma 3*, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: *"Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente"*.

In particolare l'Ente chiede di conoscere *"se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria"*.

Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, *comma 3*, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuità rispetto all'abrogato articolo 17, *comma 7*, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: *"Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza"*.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 - che ha introdotto l'articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 - ha definito il Dipartimento di prevenzione come *"una struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita"*.

A tal fine *"il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline"*.

Nell'intento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta **un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali**, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita.

In tale contesto il Dipartimento non esercita solo un'attività di vigilanza, intesa come "mero controllo" di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo.

L'attività del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi.

Emerge dunque una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l'attuazione di interventi complessi nell'ambito dell'assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l'informazione all'utenza, l'assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria della popolazione, l'informazione e la comunicazione del rischio per la salute.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall'articolo 39, *comma* 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato digitalmente
da PALATUCCI MARIA
TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82